



REGIONE UMBRIA

OGGETTO: LINEE GUIDA OPERATIVE VINCOLANTI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTI SENSI REG. CE 853/2004 E PROCEDURE RELATIVE. SICUREZZA ALIMENTARE REGIONE UMBRIA.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

02/04/2007 n. 510.

| | | presenti | assenti |
|-----------------------|-----------------|----------|---------|
| LORENZETTI MARIA RITA | Presidente | X | |
| LIVIANTONI CARLO | Vice Presidente | X | |
| BOTTINI LAMBERTO | Assessore | X | |
| GIOVANNETTI MARIO | Assessore | X | |
| MASCIO GIUSEPPE | Assessore | X | |
| PRODI MARIA | Assessore | X | |
| RIOMMI VINCENZO | Assessore | X | |
| ROMETTI SILVANO | Assessore | X | |
| ROSI MAURIZIO | Assessore | X | |
| STUFARA DAMIANO | Assessore | | X |

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : ROSI MAURIZIO

Direttore: DI LORETO PAOLO

Segretario Verbalizzante : BALSAMO MARIA

Esecutiva dal 16/04/2007

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Direttore Regionale Sanità e Servizi Sociali;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa resi dal Dirigente di Servizio, ai sensi dell'art. 21 c.3 e 4 del Regolamento interno;

b) del parere di legittimità espresso dal Direttore;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del Direttore, corredati dai pareri di cui all'art. 21 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare le "Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg. CE 853/2004 e procedure relative – Sicurezza Alimentare Regione Umbria", allegate al presente atto, che ne diventano parte integrante e sostanziale;
- 3) di abrogare conseguentemente quanto disposto dalla Determinazione Dirigenziale n.2944 del 5 aprile 2006 "Sicurezza alimentare Regione Umbria – Riconoscimento stabilimenti periodo transitorio (fino al completamento dell'adeguamento del Sistema SINTESI agli standard comunitari)";
- 4) di considerare decaduto quanto disposto dalla D.G.R. n. 6118 del 28 luglio 1994 "*Decreto Legislativo n. 286 del 18.4.1994 "Attuazione delle direttive 91/497 e 91/498 CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sui mercati di carni fresche- note esplicative"*, e dalla D.G.R. n. 3943 del 10 luglio 1998 "*Linee guida in materia di applicazione del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 495. Riconoscimento di stabilimenti a capacità limitata*", visto che il Reg. CE 853/2004 prevede una sola tipologia di impianti;
- 5) di stabilire che, qualora in uno stabilimento di lavorazione di prodotti di origine animale, riconosciuto o in corso di riconoscimento ai sensi del Reg.CE 853/2004, si effettuino anche lavorazioni di prodotti di origine vegetale ai sensi del Reg. CE 852/2004, fatte salve le specifiche competenze in materia, l'atto di riconoscimento, rilasciato ai sensi del Reg. CE 853/2004, comprenda anche le produzioni vegetali;
- 6) di stabilire che le sospensioni di attività (totale o parziale) in uno stabilimento riconosciuto possa essere protratta al massimo per 12 mesi, pena la revoca, totale o parziale, del riconoscimento stesso, e che la riattivazione dell'attività, entro il tempo massimo previsto, debba essere subordinata al rilascio di formale parere favorevole del competente Veterinario Ufficiale circa il mantenimento del possesso dei requisiti specifici previsti e la conseguente comunicazione preventiva alla Regione;
- 7) di stabilire che, entro 15 giorni dal rilascio dell'atto di riconoscimento ad uno stabilimento, il Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente formalizzi al Servizio IV - Programmazione e Gestione degli interventi di emergenza sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali la nomina del Veterinario ufficiale;
- 8) di stabilire l'esecutività effettiva di quanto disposto dal presente atto a partire dal 23 aprile 2007;

- 9) di dare mandato al Servizio IV - Programmazione e Gestione degli interventi di emergenza sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali di apportare eventuali modifiche ed integrazioni, ove si rendessero necessarie;
- 10) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

IL DIRETTORE: DI LORETO PAOLO

IL PRESIDENTE: LORENZETTI MARIA RITA

IL RELATORE: ROSI MAURIZIO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: BALSAMO MARIA

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Linee guida operative vincolanti in materia di riconoscimenti sensi Reg. CE 853/2004 e procedure relative – Sicurezza Alimentare Regione Umbria

Il 1° gennaio 2006 sono entrate in vigore su tutto il territorio comunitario le norme del cosiddetto “pacchetto igiene”, costituito inizialmente da quattro Regolamenti, di cui due relativi alla produzione e alla commercializzazione degli alimenti (Regolamento n. 852 e Regolamento n. 853 del 29 aprile 2004), e due (Regolamento n.854 e Regolamento n. 882 del 29 aprile 2004) relativi alle modalità di controllo da parte delle Autorità Competenti, al fine di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 226 del 25 giugno 2004).

Inoltre per assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori lungo tutta filiera alimentare, come già previsto dal Libro bianco del 12 gennaio 2000 e dal Reg. 178 del 28 gennaio 2002, il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato il Reg. n. 183 del 12 gennaio 2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 35 del 2 febbraio 2005).

Il nuovo quadro normativo è stato quindi integrato da altri quattro Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 dicembre 2005, n. 2073 “ sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari”, n. 2074 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti, di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, e all’organizzazione dei controlli ufficiali, a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n, 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004, n. 2075 “che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, e n. 2076 “che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004”, (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 338 del 22 dicembre 2005).

Successivamente il “pacchetto igiene” è stato ulteriormente integrato dai Regolamenti CE n. 1662/2006, n. 1663/2006, n. 1664/2006, n. 1665/2006 e n. 1666/2006 del 6 novembre 2006, nonché dalle Decisioni della Commissione n. 2006/765/CE n. 2006/766/CE n. 2006/767/CE del 6 novembre 2006 (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 320 del 18 novembre 2006).

La direttiva 2004/41 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, ha altresì abrogato alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 157 del 30 aprile 2004) e la relativa normativa nazionale definita “a carattere verticale”.

Alla luce di quanto sopra, le Regioni e le Province Autonome hanno ritenuto opportuno fornire agli operatori del settore alimentare ed agli organi di controllo indicazioni in merito all’applicazione sia del Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, sia del Regolamento 853/2004 CE del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Sono stati altresì precisati alcuni aspetti di detti Regolamenti che danno facoltà

agli Stati membri di mantenere o adottare disposizioni particolari adeguate alle singole realtà nazionali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare.

Pertanto, nel corso di riunioni che si sono tenute nell'ambito della Commissione Interregionale per la Sicurezza Alimentare, coordinate dal Dott. Guaitini, con la partecipazione di rappresentanti dei Servizi Medici e Veterinari di tutte le Regioni e delle Province Autonome, in collaborazione con il Ministero della Salute, e sentite le Associazioni di categoria, sono state predisposte due Linee guida applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e n. 853/2004.

Nel medesimo ambito della Commissione Interregionale per la Sicurezza Alimentare, gli stessi rappresentanti dei Servizi Medici e Veterinari delle Regioni e delle Province Autonome concordavano nel sollecitare il Ministero della Salute (di cui sono presenti agli incontri alcuni Funzionari), per la definizione urgente della materia sanzionatoria in relazione all'intero "Pacchetto Igiene", essendo legalmente non possibile, tra l'altro, oltre che irrazionale, procedere in tal senso in via autonoma a livello regionale. Concordavano altresì, nell'applicare, provvisoriamente, in caso di tali violazioni, le sanzioni previste dall'art. 17 della Legge n. 283 del 30 aprile 1962, norma tuttora non abrogata e non risultando tale articolo in contrasto con lo stesso "pacchetto Igiene".

Scopo dei documenti è quello di fornire agli operatori del settore alimentare ed agli Organi di controllo del S.S.N. un utile ed omogeneo strumento operativo in considerazione anche della possibilità, concessa dai Regolamenti stessi, di mantenere o adottare, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare, disposizioni particolari per adattare alle singole realtà nazionali gli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria.

Con D.G.R. n.1718 del 18 ottobre 2005 "Linee guida in materia di applicazione del Regolamento (CE) n.183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi" successivamente integrata dalla Determinazione Dirigenziale n.813 dell'8 febbraio 2006 "D.G.R. n.1718/05 "Linee guida vincolanti in materia di applicazione del Reg.(CE) n.183/2005 del 12/1/2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi" - Modifiche ed integrazioni", sono state fornite indicazioni applicative nel settore mangimistico.

Il 9 febbraio 2006, con Accordi di repertorio n 2470 e n. 2477, in sede di Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome, venivano sancite le intesa sulle "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari" e sulle " Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale", recepite in Umbria con D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 "Linee guida vincolanti applicative dei Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari – Sicurezza Alimentare Regione Umbria";

Il Ministero della Salute, Uffici II e IX del Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, e Ufficio IV della Direzione del Sistema Informativo, ha disposto l'adeguamento del Sistema SINTESI (che gestisce l'anagrafe degli stabilimenti nazionali attribuendo ad essi i numeri di riconoscimento ai sensi della normativa "a carattere verticale"), ai Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 852 e 853/2004/CE del 29 aprile 2004, tenendo, ovviamente, conto di quanto previsto dal documento SANCO/2179/2005 rev. 5 "Specifiche tecniche in

relazione alla lista principale delle liste e le liste degli stabilimenti alimentari approvate dalla UE”, che prevede, tra l’altro, definendone le modalità, l’assegnazione di un numero, “Approval number” (costituito da codice U.E, da codice Nazionale, da codice Regionale e da codice progressivo), unico per ciascun stabilimento.

Per tale adeguamento (che si propone, tra l’altro, l’integrazione di SINTESI STABILIMENTI e del PORTALE IMPRESE), è stato costituito presso il Ministero della Salute uno specifico Gruppo di Lavoro, con la partecipazione di funzionari ministeriali, di professionisti informatici della Ditta ALMAVIVA (ex Finsiel) che gestisce SINTESI e di rappresentanti di alcune Regioni e Province Autonome (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto e Umbria, (Dott.ssa Isabella Cives). Si è previsto, tra l’altro, l’inserimento nello stesso sistema SINTESI della materia relativa al Regolamento (CE) n.183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi.

La proposta di progetto di conversione dell’anagrafe esistente, per il quale sono stati previsti tre successive fasi operative, elaborato dal Gruppo di lavoro, è stato presentata e discussa con le Associazioni di Categoria in riunioni che si sono tenute presso il Ministero della Salute il 22 febbraio e il 25 maggio 2006 (verbali inviati dal Ministero della Salute con lettere prot.13735/P del 3.04.2006 e del 25.05.2006) ed approvata, nel corso delle tre fasi intermedie, dalla Commissione Interregionale per la Sicurezza Alimentare.

Tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori e dei tempi previsti per l’adeguamento del sistema SINTESI agli standard comunitari, garantendo, al contempo, la conservazione del patrimonio di dati ed informazioni degli stabilimenti riconosciuti in applicazione della normativa nazionale “a carattere verticale”, in base ai quali il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni e le Province Autonome, ha previsto la gestione di un periodo transitorio, finalizzato a garantire comunque il rilascio di numeri di riconoscimento agli stabilimenti che ne facessero richiesta, evitando così interruzioni e/o sospensioni di attività, pur assicurando i livelli igienici-sanitari previsti.

In Umbria, limitatamente alla durata di detto periodo transitorio e fino al completamento dell’adeguamento del Sistema SINTESI agli standard comunitari, il Servizio IV - Programmazione e Gestione degli interventi di emergenza sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Sanità e i Sociali, con Determinazione Dirigenziale n.2944 del 5 aprile 2006 “Sicurezza alimentare Regione Umbria – Riconoscimento stabilimenti periodo transitorio (fino al completamento dell’adeguamento del Sistema SINTESI agli standard comunitari)” ha previsto l’assegnazione di numeri di riconoscimento per quelle attività di cui al Regolamento 853/2004/CE (non contemplate dalla normativa “a carattere verticale”), secondo la seguente codifica regionale: codice Regionale - codice progressivo.

E’ stato previsto che tale numero di riconoscimento, avente la funzione di consentire l’attività agli stabilimenti che ne facessero richiesta, a validità temporanea, venisse sostituito dall’ “Approval number” (previsto dal documento SANCO/2179/2005 rev. 5), rilasciato dal Sistema SINTESI ad adeguamento ultimato. E’ stata prevista, ovviamente, la tempestiva comunicazione al Ministero della Salute dei numeri di riconoscimento assegnati, unitamente ai dati del relativo stabilimento, al fine di consentirne l’inserimento nell’anagrafe degli stabilimenti nonché l’abbinamento all’ “Approval number”.

Sono state altresì confermate le tariffe previste per i riconoscimenti nonché le modalità di pagamento, previste dalla D.G.R. n. 1606 del 12 dicembre 2001 “Riconoscimento tariffe e diritti spettanti alla Regione per prestazioni rese a richiesta e utilità dei soggetti interessati in materia di salute umana e sanità veterinaria nonché loro conversione in

Euro”, nonché dalla Determinazione Dirigenziale n.2526 del 31/3/2004, stabilendo inoltre che l'importo del versamento fosse unico, per stabilimento, anche in caso di richiesta di più di un riconoscimento. Come pure è stata confermata, fino a diversa comunicazione, l'applicabilità del D.L.vo 432 del 19 novembre 1998 e del relativo costo orario (€ 36,15), di cui alla Circolare Ministeriale n. 17/99 e alla nota del Ministero della Salute prot. 600/24471/88g/790 del 17.3.2000.

Le Associazioni di Categoria, alla luce di quanto previsto dal documento SANCO/2179/2005 rev. 5 “Specifiche tecniche in relazione alla lista principale delle liste e le liste degli stabilimenti alimentari approvate dalla UE”, in materia di “Approval number” (costituito da codice U.E, da codice Nazionale, da codice Regionale e da codice progressivo), nel corso delle riunioni che si sono tenute presso il Ministero della Salute, di cui l'ultima il 25 maggio 2006, hanno avanzato richieste, formalizzate con nota della Federalimentare del 12 giugno 2006, indirizzata al Prof. Marabelli, relativamente al mantenimento dei numeri di riconoscimento (intesi sia come numeri che come composizione grafica) assegnati agli stabilimenti in base alla normativa verticale previgente al pacchetto igiene, e quindi, ovviamente, senza l'aggiunta del codice regionale (*il codice regionale a suo tempo assegnato agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del DPR 54/97 è parte integrante del numero di riconoscimento*).

Nel corso della riunione della Commissione Interregionale per la Sicurezza Alimentare, che si è tenuta a Roma il 13 giugno 2006, a cui hanno partecipato anche funzionari del Ministero della Salute, sono state accolte le suddette richieste, avanzate dalla Federalimentare, circa il mantenimento dei numeri di riconoscimento, intesi sia come numeri che come composizione grafica, assegnati a suo tempo ai preesistenti stabilimenti, in base alla normativa verticale allora vigente.

Il Ministero della Salute ha successivamente e conseguentemente formalizzato con nota prot. Ex Uff. IX DGVA/ 858 4N/P del 12 luglio 2006 “Numeri di riconoscimento degli stabilimenti – Sistema SINTESI”, che le Ditte in possesso di più autorizzazioni (e quindi con numeri, prefissi e suffissi diversi), dovessero comunicare alle Regioni e alle P.A. di competenza la propria scelta circa il numero, prefisso e suffisso da mantenere, entro il 30 agosto 2006, e che, superata tale data, le Regioni e le P.A. procedessero d'ufficio, in loro sostituzione, alla suddetta scelta nonché alla conseguente revoca dei rimanenti numeri e prefissi/suffissi.

In Umbria il Servizio IV - Programmazione e Gestione degli interventi di emergenza sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Regionale Sanità e i Sociali, con Determinazione Dirigenziale n.6564 del 19 luglio 2006 “Sicurezza Alimentare Regione Umbria - adeguamento numero di riconoscimento stabilimenti preesistenti alla nuova normativa comunitaria: modalità operative”, ha regolamentato l'operatività di tale scelta da parte degli operatori.

La Commissione Interregionale per la Sicurezza Alimentare, nel corso della riunione del 13 marzo 2006, ha definitivamente approvato all'unanimità, le proposte avanzate dal Gruppo di Lavoro per l'adeguamento del sistema SINTESI agli standard comunitari, garantendo, al contempo, la conservazione del patrimonio di dati ed informazioni degli stabilimenti riconosciuti in applicazione della normativa nazionale “a carattere verticale”. Alla luce di quanto sopra premesso, si ritiene superato il “periodo transitorio”, conseguente all'adeguamento del Sistema SINTESI agli standard comunitari, e si ritiene di poter definire, così come previsto dall'art. 31 del Reg. CE n. 882/2004, le nuove procedure di riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento CE n. 853 del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia degli alimenti di origine animale (G.U. Unione Europea L 226 del 25.06.2004), e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'ambito delle azioni prioritarie per la prevenzione, previste dal Piano Sanitario regionale 2003/2005 (D.G.R. n. 314 del 23 luglio 2003 – Bollettino Ufficiale della Regione n. 36 del 27 agosto 2003 – S.O.), e cioè “progetto sicurezza alimentare”, se ne propone l'approvazione da parte della Giunta Regionale, insieme alla contemporanea decadenza delle norme ed indirizzi precedenti in contrasto e/o superati.

Perugia, 23 marzo 2007

L'Istruttore
(Dott.ssa Isabella Cives)

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il documento istruttorio e riscontrata la regolarità del procedimento, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si trasmette al Direttore per le determinazioni di competenza.

Perugia, 23 marzo 2007

Il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Isabella Cives)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA E DICHIARAZIONE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 4, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Perugia, 23.3.2007

Il Dirigente di Servizio
(Dott. Gonario Guaitini)

PROPOSTA E PARERE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore Regionale Sanità e Servizi Sociali;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto sono stati espressi il parere di regolarità tecnico-amministrativa e la dichiarazione contabile prescritti;

Non ravvisando vizi sotto il profilo della legittimità;

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

Perugia, 27 marzo 2007

Il Direttore
(Ing. Paolo Di Loreto)

DX07140050
sigle operatore

LINEE GUIDA OPERATIVE VINCOLANTI IN MATERIA DI
RICONOSCIMENTI SENSI REG. CE 853/2004
E PROCEDURE RELATIVE
SICUREZZA ALIMENTARE REGIONE UMBRIA

In applicazione di quanto previsto dall'art. 31 del Reg. CE 882/2004, ai fini di una corretta ed omogenea applicazione, da parte dei Servizi Veterinari delle quattro ASL umbre, sull'intero territorio regionale di quanto previsto dal Reg. CE 853/2004 in materia di riconoscimento, nonché per consentire agli operatori del settore alimentare l'individuazione del corretto iter procedurale finalizzato al riconoscimento, si ritiene utile approfondire i seguenti aspetti operativi:

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

- Ai sensi del Reg. 853, art. 4, comma 2, gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del Reg. 853/2004, possono operare solo previo riconoscimento;
- Come previsto dal documento SANCO/2179/2005 rev. 5 "Specifiche tecniche in relazione alla lista principale delle liste e le liste degli stabilimenti alimentari approvate dalla UE", distinguiamo le seguenti categorie – attività con relativo codice e prodotti:

| SEZ | CATEGORIA | ATTIVITA' – CODICE Sanco | PRODOTTI |
|-----|-----------------------------|---|---|
| 0 | Attività generali | <input type="checkbox"/> Deposito frigorifero autonomo – CS <input type="checkbox"/> Prodotti esposti <input type="checkbox"/> Prodotti imball./confez. <input type="checkbox"/> Per scambio <input type="checkbox"/> Per importaz. | <input type="checkbox"/> Carni di ungulati domestici <input type="checkbox"/> Carni di pollame e di lagomorfi <input type="checkbox"/> Carni di selvaggina allevata <input type="checkbox"/> Carni di selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente <input type="checkbox"/> prodotti a base di carne <input type="checkbox"/> Prodotti della pesca <input type="checkbox"/> Latte e prodotti a base di latte <input type="checkbox"/> Uova e ovoprodotti <input type="checkbox"/> Cosce di rana e lumache <input type="checkbox"/> Grassi fusi – ciccioli |
| | | <input type="checkbox"/> Impianto autonomo di riconfezionamento – RW | |
| | | <input type="checkbox"/> Mercato all'ingrosso - WM | |
| I | Carni di ungulati domestici | <input type="checkbox"/> Macello - SH | <input type="checkbox"/> Carni di bovino <input type="checkbox"/> Carni di ovino <input type="checkbox"/> Carni di caprino <input type="checkbox"/> Carni di suino <input type="checkbox"/> Carni di equino |
| | | <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP | <input type="checkbox"/> Carni di ungulati domestici |

| | | | |
|------|---|--|--|
| II | Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate) | <input type="checkbox"/> Macello – SH | <input type="checkbox"/> Polli <input type="checkbox"/> Galline <input type="checkbox"/> Faraone <input type="checkbox"/> Tacchini <input type="checkbox"/> Anatidi <input type="checkbox"/> Selvaggina da penna allevata <input type="checkbox"/> Lagomorfi (conigli e lepri) |
| | | <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP | <input type="checkbox"/> Carni di pollame <input type="checkbox"/> Carni di lagomorfi |
| III | Carni di selvaggina allevata (solo grande selvaggina e ratiti) | <input type="checkbox"/> Macello - SH | Grande selvaggina allevata <input type="checkbox"/> Cinghiali <input type="checkbox"/> Ruminanti <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina all. <input type="checkbox"/> ratiti |
| | | <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento – CP | <input type="checkbox"/> Carni di selvaggina allevata |
| IV | Carni di selvaggina cacciata | <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento – CP <input type="checkbox"/> Centro di lavorazione selvaggina - GHE | Grande selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Cinghiali <input type="checkbox"/> Ruminanti <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina cacciata |
| | | | Piccola selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Lagomorfi <input type="checkbox"/> Anatidi <input type="checkbox"/> Uccelli selvatici |
| V | Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente | <input type="checkbox"/> Stabilimento per carni macinate – MM <input type="checkbox"/> Stabilimento per preparazioni di carni – MP <input type="checkbox"/> Stabilimento per carni separate meccanicamente – MSM | <input type="checkbox"/> Preparazioni di carni <input type="checkbox"/> Carne macinata <input type="checkbox"/> Carni separate meccanicamente (esclusi i ruminanti) |
| VI | prodotti a base di carne | <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione – PP | <input type="checkbox"/> Estratti e farine di carne |
| | | | <input type="checkbox"/> insaccati freschi <input type="checkbox"/> insaccati stagionati <input type="checkbox"/> insaccati cotti <input type="checkbox"/> carni salate stagionate <input type="checkbox"/> carni salate cotte <input type="checkbox"/> conserve di carne <input type="checkbox"/> prodotti di gastronomia e paste alimentari <input type="checkbox"/> prodotti di sangue |
| VII | Molluschi bivalvi vivi | <input type="checkbox"/> Centro di depurazione – PC <input type="checkbox"/> Centro di spedizione – DC | |
| VIII | Prodotti della pesca | <input type="checkbox"/> Nave officina – FV <input type="checkbox"/> Nave deposito frigorifero – ZV <input type="checkbox"/> Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP <input type="checkbox"/> Loc. macellazione acquacoltura <input type="checkbox"/> Loc. cernita e sezionamento <input type="checkbox"/> Impianto di trasformazione – PP <input type="checkbox"/> Mercato ittico – WM <input type="checkbox"/> Impianto collettivo aste – AH <input type="checkbox"/> Impianto prodotti pesca separati meccanicamente | <input type="checkbox"/> Prodotti della pesca freschi <input type="checkbox"/> Prodotti della pesca trasformati <input type="checkbox"/> Carni di pesce separate meccanicamente |
| IX | Latte e prodotti a base di latte | <input type="checkbox"/> Centro di raccolta - CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione – PP <input type="checkbox"/> Centro di standardizzazione <input type="checkbox"/> Stab. Trattamento termico <input type="checkbox"/> Stab. trasformazione <input type="checkbox"/> Stab. stagionatura | <input type="checkbox"/> Latte vaccino <input type="checkbox"/> Latte bufalino <input type="checkbox"/> Latte ovicaprino <input type="checkbox"/> Latte altre specie <input type="checkbox"/> Burro <input type="checkbox"/> Formaggi > 60 gg. <input type="checkbox"/> Formaggi < 60 gg. <input type="checkbox"/> Altri prodotti a base di latte <input type="checkbox"/> colostro |
| X | Uova e ovoprodotti | <input type="checkbox"/> Centro di imballaggio – EPC | <input type="checkbox"/> Uova in guscio |
| | | <input type="checkbox"/> Stabilimento produzione uova liquide – LEP | <input type="checkbox"/> Uova liquide |
| | | <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione – PP | <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo |

| | | | |
|------|--|--|---|
| XI | Cosce di rana e lumache | <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | <input type="checkbox"/> Cosce rane <input type="checkbox"/> lumache |
| XII | Grassi animali fusi | <input type="checkbox"/> Centro di raccolta - CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | <input type="checkbox"/> Grassi fusi <input type="checkbox"/> ciccioli |
| XIII | Stomaci, vesciche e intestini trattati | <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | |
| XIV | Gelatine | <input type="checkbox"/> Centro di raccolta pelli - CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | |
| XV | Collagene | <input type="checkbox"/> Centro di raccolta pelli - CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | |

In particolare:

- DEPOSITI FRIGORIFERI:** ai sensi della nota del Ministero della Salute prot. 36376/P del 12 ottobre 2006, vengono riconosciuti, nella Sezione 0, i depositi frigoriferi autonomi di carni o prodotti non confezionati e non imballati, oppure i depositi frigoriferi di carni o prodotti confezionati e imballati che scambiano o esportano. Presso le celle degli stabilimenti riconosciuti possono essere depositati le carni e i prodotti facenti capo alla medesima Sezione per la quale è riconosciuto l'impianto. In caso di deposito di carni o prodotti afferenti ad altre Sezioni, deve essere richiesto l'ampliamento del riconoscimento per la Sezione 0 – Deposito frigorifero.
- CENTRI DI RICONFEZIONAMENTO: (RW - Sezione 0)** comprendono le seguenti attività:
 - Reimballaggio
 - Riconfezionamento
 - Porzionatura (solo per prodotti trasformati)
 - Grattugiatura
- CENTRI DI IMBALLAGGIO UOVA:** è previsto il riconoscimento come Sezione 10 – uova in guscio.
- CASCH & CARRY e LABORATORI CENTRALIZZATI DI CATENE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE:** devono essere riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004.
- CENTRI RACCOLTA MATERIE PRIMA (OSSA E PELLI) PER PRODUZIONE GELATINA E COLLAGENE:** devono essere riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/2004.

2. ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE:

Il Reg. CE 853/2004 non si applica :

1. **Alla produzione di PRODOTTI COMPOSTI:** cioè ai prodotti alimentari contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti di origine animale trasformati (*definizione desumibile da art. 1, comma 2 Regolamento n. 853/2004*), quali: pizza- paste contenenti prodotti di origine animale trasformati - piatti pronti - prodotti da forno/ biscotti con creme, con burro - panini con prosciutto/ Formaggio - cioccolato al latte - prodotti trasformati in cui un componente è stato sostituito con un ingrediente di origine vegetale (es. prodotti a base di latte dove la componente grassa è stata sostituita con grassi o oli vegetali) - preparazioni di uovo come maionese.

2. **Alla produzione di GELATI:** ai sensi della nota del Ministero della Salute prot. IX/13016/P del 29 marzo 2006, i gelati rientrano nel campo di applicazione del Reg. CE 852/2004. Per i soli gelati ottenuti a partire da latte crudo, cioè non sottoposto a trasformazione, è prevista l'applicazione del Reg. CE 853/2004.
3. **Alla produzione di MIELE:** per il quale il Reg. CE 853/2004 non prevede i requisiti. Si applica pertanto il Reg. CE 852/2004.
4. **Alla “Fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale”** (sensi Reg. CE 853/2004 art. 1, paragrafo 2, lettera c).
5. **Alla “Fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell’azienda agricola dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche** (sensi Reg. CE 853/2004 art. 1, paragrafo 2, lettera d).
6. **Ai “ cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale”** (sensi Reg. CE 853/2004 art. 1, paragrafo 2, lettera e)”.

Per l'esclusione di cui ai suddetti punti 5, 6 e 7 si rimanda a quanto previsto dalla D.G.R. n. 295 del 22 febbraio 2006 “Linee guida vincolanti applicative Regolamenti n. 852/2004 e 853/2004 CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari – Sicurezza Alimentare Regione Umbria” (s.o. n. 2 al B.U.R. n.16 del 5 aprile 2006).

Si ricorda che per **fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari** si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale o dell’esercente un esercizio di commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell’azienda stessa e che il **“livello locale”** viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle Province contermini; ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.

Le **AZIENDE AGRITURISTICHE** rientrano nell’esclusione di cui al punto 4 e per esse si applicano comunque i vincoli di mercato previsti dalla normativa di settore.

3. RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Per ottenere il riconoscimento di uno stabilimento che tratti alimenti di origine animale ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004 il titolare o il legale rappresentante deve presentare **istanza di riconoscimento** in carta legale alla Regione Umbria - Direzione Generale Sanita’ e Servizi Sociali - Servizio IV –

Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare Via Mario Angeloni - Perugia, utilizzando il facsimile **Allegato 1**.

All'istanza dovranno essere allegati:

1. planimetria dello stabilimento in scala 1:100, dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata;
2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata;
3. ricevuta di versamento ai sensi D.D. n. 8997 del 20.10.2004 (€ 1.032,91) (è previsto un unico importo e versamento, per stabilimento, anche in caso di richiesta di più riconoscimenti);
4. marca da bollo del valore corrente (€ 14,62);
5. certificato iscrizione CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di impegno a produrlo entro 60 gg dal rilascio del riconoscimento;
6. autorizzazione dell'ARPA per lo scarico delle acque reflue, anche provvisorio, con l'impegno a produrre il definitivo;
7. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità), sull'idoneità al consumo delle acque utilizzate nell'impianto, ai sensi D.L.vo 31/2001;
8. indicazione del laboratorio iscritto nel registro regionale, ai sensi della D.G.R. 1562 del 20 ottobre 2004, per l'effettuazione delle analisi previste dall'autocontrollo, o dichiarazione di impegno relativa;
9. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità), sulle emissioni in atmosfera, ai sensi DPR 203/88.

Copia dell'istanza, completa degli allegati, dovrà essere inviata al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (o al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche limitatamente al riconoscimento di stabilimenti per la produzione di latte e di prodotti a base di latte) della ASL territorialmente competente.

4. AMPLIAMENTO DEL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento già in possesso di riconoscimento ai sensi di una o più delle norme verticali o ai sensi del Reg (CE) n. 853/2004, che intenda ampliare la propria attività (per categoria e/o attività e/o prodotti), nell'ambito delle 15 Sezioni previste dal campo di applicazione del Reg. CE 853/2004, deve presentare **istanza di ampliamento del riconoscimento**, in carta legale, alla Regione Umbria - Direzione Generale Sanita' e Servizi Sociali - Servizio IV - Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare - Via Mario Angeloni PERUGIA, utilizzando il facsimile **Allegato 2**.

All'istanza dovranno essere allegati:

1. planimetria dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata;
2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata;
3. ricevuta di versamento ai sensi D.D. n. 8997 del 20.10.2004 (€ 1.032,91) (è previsto un unico importo e versamento, per stabilimento, anche in caso di richiesta di più riconoscimenti);
4. marca da bollo del valore corrente (€ 14,62);
5. certificato iscrizione CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di impegno a produrlo entro 60 gg dal rilascio del riconoscimento;
6. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità), sull'idoneità al consumo delle acque utilizzate nell'impianto, ai sensi D.L.vo 31/2001;
7. indicazione del laboratorio iscritto nel registro regionale, ai sensi della D.G.R. 1562 del 20 ottobre 2004, per l'effettuazione delle analisi previste dall'autocontrollo, o dichiarazione di impegno relativa;
8. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità) sulle emissioni in atmosfera, ai sensi DPR 203/88.

Copia dell'istanza, completa degli allegati, dovrà essere inviata al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (o al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche limitatamente al riconoscimento di stabilimenti per la produzione di latte e di prodotti a base di latte) della ASL territorialmente competente, che dovrà trasmettere il proprio parere al Servizio IV della Regione entro 10 giorni.

5. MODIFICHE STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento, già in possesso di riconoscimento ai sensi di una o più delle norme verticali o ai sensi del Reg (CE) n. 853/2004, che intenda apportare modifiche strutturali ed impiantistiche al proprio impianto, senza alcun ampliamento di categoria, di attività né di prodotti, deve inviare comunicazione **di modifica strutturale ed impiantistica** alla Regione Umbria - Direzione Generale Sanità e Servizi Sociali - Servizio IV - Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare - Via Mario Angeloni - Perugia, utilizzando il facsimile **Allegato 3**.

Alla comunicazione dovranno essere allegati:

1. planimetria aggiornata dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata, con indicazione delle modifiche apportate;

2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, aggiornata, con indicazione delle modifiche apportate, datata e firmata;
3. ricevuta di versamento sensi D.D n.8947 del 20.10.2004 (€ 103,29).

Copia della comunicazione, completa degli allegati, dovrà essere inviata al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (o al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche limitatamente al riconoscimento di stabilimenti per la produzione di latte e di prodotti a base di latte) della ASL territorialmente competente, che dovrà trasmettere il proprio parere al Servizio IV della Regione entro 10 giorni.

6. VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE (VOLTURA)

Qualora vengano apportate variazioni alla ragione sociale di una Ditta alla quale sia intestato il riconoscimento ai sensi di una o più delle norme verticali o ai sensi del Reg (CE) n. 853/2004, il titolare o il legale rappresentante nella nuova ragione sociale deve presentare **istanza di voltura del riconoscimento** in carta legale alla Regione Umbria - Direzione Generale Sanita' e Servizi Sociali - Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare - Via Mario Angeloni - Perugia, utilizzando il facsimile **Allegato 4**.

All'istanza dovranno essere allegati:

1. atti attestanti la cessione e/o la variazione della ragione sociale (rogito, contratto di affitto, atto di modifica, autocertificazione se prevista e controllabile);
2. ricevuta di versamento sensi D.D n. 8947 del 20.10.2004 (€ 103,29)
3. certificato iscrizione CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di impegno a produrlo entro 60 gg dal rilascio del riconoscimento
4. una marca da bollo (se già in possesso del riconoscimento definitivo);

Copia dell'istanza, completa degli allegati, dovrà essere inviata al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (o al Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche limitatamente al riconoscimento di stabilimenti per la produzione di latte e di prodotti a base di latte) della ASL territorialmente competente, che dovrà trasmettere il proprio parere al Servizio IV della Regione entro 10 giorni.

7. CESSAZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'(TOTALE O PARZIALE)

Il titolare o il legale rappresentante di uno stabilimento già in possesso di riconoscimento ai sensi di una o più delle norme verticali o ai sensi del Reg (CE) n. 853/2004, che intenda cessare o sospendere, totalmente o parzialmente, le attività svolte nel proprio impianto, deve inviare comunicazione **di cessazione o sospensione totale o parziale di attività** alla Regione Umbria - Direzione Generale Sanita' e Servizi Sociali - Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare - Via Mario Angeloni - Perugia, utilizzando il facsimile **Allegato 5**.

Copia della comunicazione dovrà essere inviata al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di Origine Animale (o al Servizio Veterinario di Igiene degli

Allevamenti e delle produzioni Zootecniche limitatamente al riconoscimento di stabilimenti per la produzione di latte e di prodotti a base di latte) della ASL territorialmente competente.

Si precisa che la sospensione di attività (totale o parziale) in uno stabilimento riconosciuto può essere protratta al massimo per 12 mesi, pena la revoca, totale o parziale, del riconoscimento stesso, e che la riattivazione dell'attività, entro il tempo massimo previsto, deve essere subordinata al rilascio di formale parere favorevole del competente Veterinario Ufficiale circa il mantenimento del possesso dei requisiti specifici previsti, da trasmettersi alla Regione Umbria - Direzione Generale Sanita' e Servizi Sociali - Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e sicurezza alimentare - Via Mario Angeloni Perugia;

8. ITER DEL PROCEDIMENTO

Il Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale Sanita' e Servizi Sociali, ricevuta l'istanza o la comunicazione, verificata la conformità della documentazione allegata, ed espletati gli accertamenti opportuni, compreso, se del caso, sopralluogo ispettivo, con la partecipazione dell'ASL interessata per territorio, procede, a seconda dei casi:

- al rilascio del riconoscimento;
- al rilascio del riconoscimento condizionato;
- all'aggiornamento del riconoscimento (in caso di ampliamento di categoria e/o attività e/o prodotti);
- alla volturazione del riconoscimento;
- alla presa d'atto dell'ampliamento strutturale ed impiantistico.
- alla presa d'atto della sospensione, totale o parziale, di attività;
- alla presa d'atto della cessazione, totale o parziale, di attività, con conseguente atto di revoca, totale o parziale, del riconoscimento;
- alla presa d'atto della ripresa, totale o parziale, di attività.

Si precisa che, in applicazione del Reg. (CE) n. 853/2004, e a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa a carattere verticale, ciascuno stabilimento verrà riconosciuto una sola volta con l'attribuzione di un solo numero di riconoscimento. Tale numero di riconoscimento è associato all'impianto ed identifica tutte le attività svolte nell'impianto stesso, risultanti sull'atto di riconoscimento.

9. PRECISAZIONI

- **Stabilimenti già riconosciuti in base alle normative a carattere verticale, non più soggetti a riconoscimento bensì a registrazione ai sensi del Reg. CE 852/2004:**

Per gli stabilimenti che erano in possesso di riconoscimento, ai sensi di una o più delle norme a carattere verticale, e che, in base ai nuovi Regolamenti, non sono più soggetti al riconoscimento, bensì alla sola registrazione, ai sensi del Reg. CE 852/2004 (come ad esempio gli stabilimenti che producono paste farcite, prodotti di gastronomia, gelati, a partire da alimenti di origine animale già

trasformati), il Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale Sanita' e Servizi Sociali, provvederà alla revoca del provvedimento di riconoscimento, previa verifica con i Servizi Veterinari della ASL territorialmente competente.

In questi casi gli operatori del settore alimentare possono continuare fino al 31 dicembre 2007 ad utilizzare gli stock di materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d'identificazione prestampati, da loro acquistati prima del 1° gennaio 2006.

➤ **Impianti a capacità limitata già autorizzati ai sensi della normativa a carattere verticale:**

Il Regolamento CE 853/2004 prevede una sola tipologia di impianti, vale a dire quelli riconosciuti ai sensi dell'art. 4, comma 2 del medesimo Regolamento. Pertanto gli stabilimenti di macellazione e sezionamento a capacità limitata autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 del D. Lgs. 286/94, dell'articolo 13 del D.P.R. 495/97 e del D. Lgs. 559/92, già in attività prima del 31.12.2005, possono continuare ad operare commercializzando i loro prodotti esclusivamente in ambito nazionale, fino al 31 dicembre 2009 (ai sensi della deroga concessa dall'art. 4 del Reg. CE 2976/2005), con l'obbligo di rispettare i limiti produttivi fissati dall'atto autorizzativo a suo tempo rilasciato. Qualora entro tale data l'operatore economico non abbia provveduto alla messa a norma degli stessi, secondo i requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 853/2004, ottenendo il relativo riconoscimento, l'autorizzazione sanitaria verrà revocata d'ufficio dal Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale Sanita' e Servizi Sociali.

➤ **Riconoscimento provvisorio:**

Il riconoscimento provvisorio, previsto dalla normativa a carattere verticale, non è più contemplato dai nuovi Regolamenti Comunitari.

Pertanto, così come previsto dal Reg. CE 853/2004, art. 4, comma 3, l'inizio dell'attività di un nuovo stabilimento soggetto al riconoscimento è subordinato alla concessione, da parte del Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale Sanita' e Servizi Sociali, del riconoscimento stesso a seguito di visita ispettiva in loco.

A norma dell'art. 3 del Reg. CE 854/2004, così come modificato dall'art. 31, comma 2 del Reg. CE 882/2004, potrà essere rilasciato un **riconoscimento condizionato**, la cui durata non potrà comunque superare i 6 mesi.

➤ **Macellazione rituale (islamico, ebraico, etc. art. 2 D.L.vo n. 333 del 1.9.1998):**

La macellazione rituale deve essere formalmente autorizzata dal Veterinario Ufficiale, previa istanza del titolare o del legale rappresentante del mattatoio interessato, con allegata dichiarazione di idoneità da parte dell'Autorità religiosa locale interessata a seconda del rito, nonché previa verifica delle attrezzature necessarie da parte del medesimo Veterinario Ufficiale. Immediata comunicazione del tipo di macellazione rituale autorizzata deve essere data al Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale

Sanita' e Servizi Sociali, che, a sua volta, inserirà "l'informazione" nel sistema anagrafico degli stabilimenti SINTESI.

➤ **Macellazione ad uso privato:**

Per le macellazioni ad uso privato effettuate presso i mattatoi della regione, si applica quanto regolamentato dalla D.G.R. n. 2340/1984 (s.o. al Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 6 giugno 1984), integrata dalla D.G.R. n. 2115 del 6 dicembre 2007 "*Sicurezza Alimentare Regione Umbria – Direttive vincolanti in tema di macellazione bovina ad uso privato di integrazione alla D.G.R. n. 2340/1984*" (Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 del 10 gennaio 2007).

Il Veterinario Ufficiale di ogni mattatoio dove si effettuano macellazioni di bovini destinate ad uso privato, deve comunicare al Servizio IV – Programmazione e Gestione degli Interventi di Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Generale Sanita' e Servizi Sociali, il giorno della settimana individuato per tali macellazioni.

➤ **Bolli sanitari e marchi di identificazione**

Il Veterinario Ufficiale, su richiesta del titolare o del legale rappresentante dello stabilimento riconosciuto, autorizza formalmente l'acquisto dei bolli sanitari, metallici o a patina, che può essere effettuato presso qualsiasi tipografia con spese a carico della Ditta.

Il Veterinario Ufficiale verifica altresì che i marchi di identificazione apposti sui prodotti, sull'involucro o sull'imballaggio, o stampati su un'etichetta, sull'involucro o sull'imballaggio, siano conformi a quanto previsto dal Reg. CE 853/2004, Allegato II – Sezione I.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 2076/2005, gli operatori del settore alimentare possono continuare ad utilizzare gli stock di materiali di confezionamento, imballaggio ed etichettatura recanti marchi sanitari o d'identificazione prestampati, da loro acquistati prima del 1 gennaio 2006, fino al 31 dicembre 2007.

Marca da bollo

Alla Regione Umbria
 Direzione Generale Sanita' E Servizi Sociali
 Servizio IV – Programmazione
 E Gestione degli Interventi di
 Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria
 e sicurezza alimentare
 Via Mario Angeloni
 PERUGIA

E p.c.

ASL n.....
 Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine animale *oppure*
 Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni

Zootecniche

Il sottoscritto nato a in qualità di
 della Ditta..... Partita IVA..... con
 sede legale nel Comune di..... Prov.....
 Via..... n.....
 Telefono fisso Cellulare fax e-mail

Chiede

il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004, e successive modifiche e integrazioni, per lo
 stabilimento sito nel Comune di Prov..... Via
n....., destinato allo svolgimento delle seguenti attività:

| SEZ | CATEGORIA | ATTIVITA' – CODICE Sanco | SPECIE | REMA RKS Sanco | PRODOTTI |
|-----|-------------------|---|--------|----------------------|---|
| 0 | Attività generali | <input type="checkbox"/> Deposito frigorifero autonomo – CS <input type="checkbox"/> Prodotti esposti <input type="checkbox"/> Prodotti imball./confez. <input type="checkbox"/> Per scambio <input type="checkbox"/> Per importaz. | | | <input type="checkbox"/> Carni di ungulati domestici <input type="checkbox"/> Carni di pollame e di lagomorfi <input type="checkbox"/> Carni di selvaggina allevata <input type="checkbox"/> Carni di selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente <input type="checkbox"/> prodotti a base di carne <input type="checkbox"/> Prodotti della pesca <input type="checkbox"/> Latte e prodotti a base di latte <input type="checkbox"/> Uova e ovoprodotti <input type="checkbox"/> Cosce di rana e lumache <input type="checkbox"/> Grassi fusi - ciccioli |
| | | <input type="checkbox"/> Impianto autonomo di riconfezionamento – RW | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Mercato all'ingrosso - WM | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--------------------|--|
| I | Carni di ungulati domestici | <input type="checkbox"/> Macello - SH | <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> S | | <input type="checkbox"/> Carni di bovino <input type="checkbox"/> Carni di ovino <input type="checkbox"/> Carni di caprino <input type="checkbox"/> Carni di suino <input type="checkbox"/> Carni di equino |
| | | <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP | <input type="checkbox"/> B/C/O/S <input type="checkbox"/> P | | <input type="checkbox"/> Carni di ungulati domestici |
| II | Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate) | <input type="checkbox"/> Macello - SH | | A | <input type="checkbox"/> Polli <input type="checkbox"/> Galline <input type="checkbox"/> Faraone <input type="checkbox"/> Tacchini <input type="checkbox"/> Anatidi <input type="checkbox"/> Selvaggina da penna allevata |
| | | <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP | | L | <input type="checkbox"/> Lagomorfi (conigli e lepri) <input type="checkbox"/> Carni di pollame <input type="checkbox"/> Carni di lagomorfi |
| III | Carni di selvaggina allevata (solo grande selvaggina e ratiti) | <input type="checkbox"/> Macello - SH | | fG | Grande selvaggina allevata <input type="checkbox"/> Cinghiali <input type="checkbox"/> Ruminanti <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina all. |
| | | | | R | <input type="checkbox"/> ratiti |
| | | <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP | | | <input type="checkbox"/> Carni di selvaggina allevata |
| IV | Carni di selvaggina cacciata | <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP <input type="checkbox"/> Centro di lavorazione selvaggina - GHE | | wU wU wG | Grande selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Cinghiali <input type="checkbox"/> Ruminanti <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina cacciata |
| | | | | wL wA wA | Piccola selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Lagomorfi <input type="checkbox"/> Anatidi <input type="checkbox"/> Uccelli selvatici |
| V | Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente | <input type="checkbox"/> Stabilimento per carni macinate - MM <input type="checkbox"/> Stabilimento per preparazioni di carni - MP <input type="checkbox"/> Stabilimento per carni separate meccanicamente - MSM | Tutte le specie | | <input type="checkbox"/> Preparazioni di carni <input type="checkbox"/> Carne macinata <input type="checkbox"/> Carni separate meccanicamente (esclusi i ruminanti) |
| VI | prodotti a base di carne | <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> altre | pap | <input type="checkbox"/> Estratti e farine di carne |
| | | | <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> O/C <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> S | mp | <input type="checkbox"/> insaccati freschi <input type="checkbox"/> insaccati stagionati <input type="checkbox"/> insaccati cotti <input type="checkbox"/> carni salate stagionate <input type="checkbox"/> carni salate cotte <input type="checkbox"/> conserve di carne <input type="checkbox"/> prodotti di gastronomia e paste alimentari <input type="checkbox"/> prodotti di sangue |
| VII | Molluschi bivalvi vivi | <input type="checkbox"/> peschereccio <input type="checkbox"/> Centro di depurazione - PC <input type="checkbox"/> Centro di spedizione - DC | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|--|---|----------|---|
| VIII | Prodotti della pesca | <input type="checkbox"/> Nave officina – FV <input type="checkbox"/> Nave deposito frigorifero – ZV <input type="checkbox"/> Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP <input type="checkbox"/> Loc. macellazione acquacoltura <input type="checkbox"/> Loc. cernita e sezionamento <input type="checkbox"/> Impianto di trasformazione – PP <input type="checkbox"/> Mercato ittico – WM <input type="checkbox"/> Impianto collettivo aste – AH <input type="checkbox"/> Impianto prodotti pesca separati meccanicamente | | | <input type="checkbox"/> Prodotti della pesca freschi <input type="checkbox"/> Prodotti della pesca trasformati <input type="checkbox"/> Carni di pesce separate meccanicamente |
| IX | Latte e prodotti a base di latte | <input type="checkbox"/> Centro di raccolta - CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione – PP <input type="checkbox"/> Centro di standardizzazione <input type="checkbox"/> Stab. Trattamento termico <input type="checkbox"/> Stab. trasformazione <input type="checkbox"/> Stab. stagionatura | <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> altre <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> B/O/C | | <input type="checkbox"/> Latte vaccino <input type="checkbox"/> Latte bufalino <input type="checkbox"/> Latte ovicaprino <input type="checkbox"/> Latte altre specie <input type="checkbox"/> Burro <input type="checkbox"/> Formaggi > 60 gg. <input type="checkbox"/> Formaggi < 60 gg. <input type="checkbox"/> Altri prodotti a base di latte <input type="checkbox"/> colostro |
| X | Uova e ovoprodotti | <input type="checkbox"/> Centro di imballaggio – EPC | | | <input type="checkbox"/> Uova in guscio |
| | | <input type="checkbox"/> Stabilimento produzione uova liquide – LEP | | | <input type="checkbox"/> Uova liquide |
| | | <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione – PP | | | <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo |
| XI | Cosce di rana e lumache | <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione – PP <input type="checkbox"/> Macello - SH | | fl sn | <input type="checkbox"/> Cosce rane <input type="checkbox"/> lumache |
| XII | Grassi animali fusi | <input type="checkbox"/> Centro di raccolta - CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> altro | mp | <input type="checkbox"/> Grassi fusi <input type="checkbox"/> ciccioli |
| XIII | Stomaci, vesciche e intestini trattati | <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | | st | |
| XIV | Gelatine | <input type="checkbox"/> Centro di raccolta (ossa, pelli)- CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | | | |
| XV | Collagene | <input type="checkbox"/> Centro di raccolta (ossa, pelli) - CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | | | |
| LEGENDA | | | | | |
| Riferimento normativo | Reg. CE 853/2004 documento Sanco/2179/2005 Revision 5 | | | | |
| Sigle riferite alle specie | B= bovino; O= ovino; C= caprino; P= suino; S= solipedi | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| Sigle riferite ai remarks | A = pollame compresa la piccola selvaggina da penna allevata L = lagomorfi (conigli e lepri) fG= mammiferi domestici allevati diversi dagli ungulati domestici – Grande selvaggina allevata R= ratiti wU= ungulati selvatici wG= mammiferi selvatici diversi dagli ungulati selvatici e dai lagomorfi selvatici wL= lagomorfi selvatici (wA= uccelli selvatici mp= prodotti a base di carne pap= estratti e farine di carne st= stomaci trattati, vesciche e intestini fl= cosce di rana sn= lumache |
|---------------------------|---|

A tal fine allega alla presente:

10. planimetria dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata;
11. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata;
12. ricevuta di versamento ai sensi D.D. n. 8997 del 20.10.2004 (€ 1.032,91) (è previsto un unico importo e versamento, per stabilimento, anche in caso di richiesta di più riconoscimenti);
13. marca da bollo del valore corrente (€ 14,62);
14. certificato iscrizione CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di impegno a produrlo entro 60 gg dal rilascio del riconoscimento;
15. autorizzazione dell'ARPA per lo scarico delle acque reflue, anche provvisorio con l'impegno a produrre il definitivo;
16. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità), sull'idoneità al consumo delle acque utilizzate nell'impianto, ai sensi D.L.vo 31/2001;
17. indicazione del laboratorio iscritto nel registro regionale, ai sensi della D.G.R. 1562 del 20 ottobre 2004, per l'effettuazione delle analisi previste dall'autocontrollo, o dichiarazione di impegno relativa;
18. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità) sulle emissioni in atmosfera, ai sensi DPR 203/88.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni.

Data

FIRMA

.....

FAC SIMILE ISTANZA **AMPLIAMENTO** (di categoria e/o attività e/o prodotti) DEL
RICONOSCIMENTO SENSI REG. CE 853/2004

Marca da bollo

Alla Regione Umbria
Direzione Generale Sanita' E Servizi Sociali
Servizio IV – Programmazione
E Gestione degli Interventi di
Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria
e sicurezza alimentare
Via Mario Angeloni
PERUGIA

E p.c.

ASL n.....
Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine animale *oppure*
Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche

Il sottoscritto nato a in qualità di
..... della Ditta..... Partita IVA..... con
sede legale nel Comune di..... Prov.....
Via..... n..... Telefono fisso Cellulare
..... fax e-mail

Chiede

l'ampliamento del riconoscimento per lo stabilimento sito nel Comune di
Prov..... Vian....., già riconosciuto ai sensi del Regolamento CE
853/2004, e successive modifiche e integrazioni, per le seguenti attività
.....
....., con numero di
riconoscimento di cui all'atto....., **per le seguenti
ulteriori attività :**

| SEZ | CATEGORIA | ATTIVITA' – CODICE Sanco | SPECIE | REMA RKS Sanco | PRODOTTI |
|-----|-------------------|---|--------|----------------------|---|
| 0 | Attività generali | <input type="checkbox"/> Deposito frigorifero autonomo – CS <input type="checkbox"/> Prodotti esposti <input type="checkbox"/> Prodotti imball./confez. <input type="checkbox"/> Per scambio <input type="checkbox"/> Per importaz. | | | <input type="checkbox"/> Carni di ungulati domestici <input type="checkbox"/> Carni di pollame e di lagomorfi <input type="checkbox"/> Carni di selvaggina allevata <input type="checkbox"/> Carni di selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente <input type="checkbox"/> prodotti a base di carne <input type="checkbox"/> Prodotti della pesca <input type="checkbox"/> Latte e prodotti a base di latte <input type="checkbox"/> Uova e ovoprodotti <input type="checkbox"/> Cosce di rana e lumache <input type="checkbox"/> Grassi fusi - ciccioli |
| | | <input type="checkbox"/> Impianto autonomo di riconfezionamento – RW | | | |
| | | <input type="checkbox"/> Mercato all'ingrosso - WM | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|----------------|--|
| I | Carni di ungulati domestici | <input type="checkbox"/> Macello - SH | <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> S | | <input type="checkbox"/> Carni di bovino <input type="checkbox"/> Carni di ovino <input type="checkbox"/> Carni di caprino <input type="checkbox"/> Carni di suino <input type="checkbox"/> Carni di equino |
| | | <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP | <input type="checkbox"/> B/C/O/S <input type="checkbox"/> P | | <input type="checkbox"/> Carni di ungulati domestici |
| II | Carni di pollame e di lagomorfi (pollame, piccola selvaggina allevata da penna, conigli e lepri allevate) | <input type="checkbox"/> Macello - SH | | A | <input type="checkbox"/> Polli <input type="checkbox"/> Galline <input type="checkbox"/> Faraone <input type="checkbox"/> Tacchini <input type="checkbox"/> Anatidi <input type="checkbox"/> Selvaggina da penna allevata |
| | | <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP | | L | <input type="checkbox"/> Lagomorfi (conigli e lepri) <input type="checkbox"/> Carni di pollame <input type="checkbox"/> Carni di lagomorfi |
| III | Carni di selvaggina allevata (solo grande selvaggina e ratiti) | <input type="checkbox"/> Macello - SH | | fG | Grande selvaggina allevata <input type="checkbox"/> Cinghiali <input type="checkbox"/> Ruminanti <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina all. |
| | | | | R | <input type="checkbox"/> ratiti |
| | | <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP | | | <input type="checkbox"/> Carni di selvaggina allevata |
| IV | Carni di selvaggina cacciata | <input type="checkbox"/> Laboratorio di sezionamento - CP <input type="checkbox"/> Centro di lavorazione selvaggina - GHE | | wU wU wG | Grande selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Cinghiali <input type="checkbox"/> Ruminanti <input type="checkbox"/> Altra grande selvaggina cacciata |
| | | | | wL wA wA | Piccola selvaggina cacciata <input type="checkbox"/> Lagomorfi <input type="checkbox"/> Anatidi <input type="checkbox"/> Uccelli selvatici |
| V | Carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente | <input type="checkbox"/> Stabilimento per carni macinate - MM <input type="checkbox"/> Stabilimento per preparazioni di carni - MP <input type="checkbox"/> Stabilimento per carni separate meccanicamente - MSM | Tutte le specie | | <input type="checkbox"/> Preparazioni di carni <input type="checkbox"/> Carne macinata <input type="checkbox"/> Carni separate meccanicamente (esclusi i ruminanti) |
| VI | prodotti a base di carne | <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> altre | pap | <input type="checkbox"/> Estratti e farine di carne |
| | | | <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> O/C <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> S | mp | <input type="checkbox"/> insaccati freschi <input type="checkbox"/> insaccati stagionati <input type="checkbox"/> insaccati cotti <input type="checkbox"/> carni salate stagionate <input type="checkbox"/> carni salate cotte <input type="checkbox"/> conserve di carne <input type="checkbox"/> prodotti di gastronomia e paste alimentari <input type="checkbox"/> prodotti di sangue |

| | | | | | |
|------|--|--|---|----------|---|
| VII | Molluschi bivalvi vivi | <input type="checkbox"/> peschereccio <input type="checkbox"/> Centro di depurazione – PC <input type="checkbox"/> Centro di spedizione – DC | | | |
| VIII | Prodotti della pesca | <input type="checkbox"/> Nave officina – FV <input type="checkbox"/> Nave deposito frigorifero – ZV <input type="checkbox"/> Impianti prodotti della pesca freschi – FFPP <input type="checkbox"/> Loc. macellazione acquacoltura <input type="checkbox"/> Loc. cernita e sezionamento <input type="checkbox"/> Impianto di trasformazione – PP <input type="checkbox"/> Mercato ittico – WM <input type="checkbox"/> Impianto collettivo aste – AH <input type="checkbox"/> Impianto prodotti pesca separati meccanicamente | | | <input type="checkbox"/> Prodotti della pesca freschi <input type="checkbox"/> Prodotti della pesca trasformati <input type="checkbox"/> Carni di pesce separate meccanicamente |
| IX | Latte e prodotti a base di latte | <input type="checkbox"/> Centro di raccolta - CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione – PP <input type="checkbox"/> Centro di standardizzazione <input type="checkbox"/> Stab. Trattamento termico <input type="checkbox"/> Stab. trasformazione <input type="checkbox"/> Stab. stagionatura | <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> OC <input type="checkbox"/> altre <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> B/O/C | | <input type="checkbox"/> Latte vaccino <input type="checkbox"/> Latte bufalino <input type="checkbox"/> Latte ovicaprino <input type="checkbox"/> Latte altre specie <input type="checkbox"/> Burro <input type="checkbox"/> Formaggi > 60 gg. <input type="checkbox"/> Formaggi < 60 gg. <input type="checkbox"/> Altri prodotti a base di latte colostro |
| X | Uova e ovoprodotti | <input type="checkbox"/> Centro di imballaggio – EPC | | | <input type="checkbox"/> Uova in guscio |
| | | <input type="checkbox"/> Stabilimento produzione uova liquide – LEP | | | <input type="checkbox"/> Uova liquide |
| | | <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione – PP | | | <input type="checkbox"/> Prodotti d'uovo |
| XI | Cosce di rana e lumache | <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione – PP <input type="checkbox"/> Macello - SH | | fl sn | <input type="checkbox"/> Cosce rane <input type="checkbox"/> lumache |
| XII | Grassi animali fusi | <input type="checkbox"/> Centro di raccolta - CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | <input type="checkbox"/> B/O/C <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> altro | mp | <input type="checkbox"/> Grassi fusi <input type="checkbox"/> ciccioli |
| XIII | Stomaci, vesciche e intestini trattati | <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | | st | |
| XIV | Gelatine | <input type="checkbox"/> Centro di raccolta (ossa, pelli)-CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | | | |
| XV | Collagene | <input type="checkbox"/> Centro di raccolta (ossa, pelli) - CC <input type="checkbox"/> Stabilimento di trasformazione - PP | | | |

LEGENDA

| | |
|----------------------------|--|
| Riferimento normativo | Reg. CE 853/2004 documento Sanco/2179/2005 Revision 5 |
| Sigle riferite alle specie | B= bovino; O= ovino; C= caprino; P= suino; S= solipedi |

| | |
|---------------------------|---|
| Sigle riferite ai remarks | A = pollame compresa la piccola selvaggina da penna allevata L = lagomorfi (conigli e lepri) fG= mammiferi domestici allevati diversi dagli ungulati domestici – Grande selvaggina allevata R= ratiti wU= ungulati selvatici wG= mammiferi selvatici diversi dagli ungulati selvatici e dai lagomorfi selvatici wL= lagomorfi selvatici (wA= uccelli selvatici mp= prodotti a base di carne pap= estratti e farine di carne st= stomaci trattati, vesciche e intestini fl= cosce di rana sn= lumache |
|---------------------------|---|

A tal fine allega alla presente:

1. planimetria dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata;
2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi e alle emissioni in atmosfera, datata e firmata;
3. ricevuta di versamento sensi D.D. n. 8997 del 20.10.2004 (€ 1.032,91) (è previsto un unico importo e versamento, per stabilimento, anche in caso di richiesta di più riconoscimenti);
4. marca da bollo del valore corrente (€ 14,62);
5. certificato iscrizione CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di impegno a produrlo entro 60 gg dal rilascio del riconoscimento;
6. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità), sull'idoneità al consumo delle acque utilizzate nell'impianto, ai sensi D.L.vo 31/2001;
7. indicazione del laboratorio iscritto nel registro regionale, ai sensi della D.G.R. 1562 del 20 ottobre 2004, per l'effettuazione delle analisi previste dall'autocontrollo, o dichiarazione di impegno relativa;
8. dichiarazione sostitutiva di certificazione, a firma del titolare o legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni (completa di fotocopia del documento di identità) sulle emissioni in atmosfera, ai sensi DPR 203/88.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni.

Data

FIRMA

.....

FAC SIMILE **COMUNICAZIONE MODIFICA STRUTTURALE E/O IMPIANTISTICA** A STABILIMENTO
RICONOSCIUTO SENSI REG. CE 853/2004

Alla Regione Umbria
Direzione Generale Sanita' E Servizi Sociali
Servizio IV – Programmazione
E Gestione degli Interventi di
Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria
e sicurezza alimentare
Via Mario Angeloni
PERUGIA

E p.c.

ASL n.....
Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine animale *oppure*
Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche

Il sottoscritto nato a in qualità di
.....della Ditta..... Partita IVA..... con sede legale
nel Comune di..... Prov..... Via..... n.....
Telefono fisso Cellulare fax e-mail

comunica

di aver apportato le seguenti modifiche strutturali e/o impiantistiche

.....
.....
.....

allo stabilimento sito nel Comune di Prov..... Vian....., già
riconosciuto ai sensi del Regolamento CE 853/2004, e successive modifiche e integrazioni, con numero di
riconoscimento, di cui all'atto..... per le seguenti attività:

| SEZ | CATEGORIA | ATTIVITA' – CODICE Sanco | SPECIE | REMA RKS Sanco | PRODOTTI |
|-----|-----------|--------------------------|--------|----------------------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Dichiara che con tale modifica non apporta alcun ampliamento di categoria, di attività né di prodotti per cui lo stabilimento è stato riconosciuto.

A tal fine allega alla presente:

1. planimetria aggiornata dello stabilimento in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, della rete idrica e degli scarichi, datata e firmata, con indicazione delle modifiche apportate;
2. relazione tecnico descrittiva degli impianti e del ciclo di lavorazione, aggiornata, con indicazione delle modifiche apportate, datata e firmata;
3. ricevuta di versamento ai sensi D.D n.8947 del 20.10.2004 (€ 103,29)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni.

Data

FIRMA

.....

Marca da bollo

Alla Regione Umbria
 Direzione Generale Sanita' E Servizi Sociali
 Servizio IV – Programmazione
 E Gestione degli Interventi di
 Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria
 e sicurezza alimentare
 Via Mario Angeloni
 PERUGIA

E p.c.

ASL n.....
 Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine animale *oppure*
 Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
 Zootecniche

Il sottoscritto nato a in qualità di
della Ditta..... Partita IVA..... con
 sede legale nel Comune di..... Prov.....
 Via..... n.....
 Telefono fisso Cellulare fax e-mail

Chiede

la volturazione dell'atto di riconoscimento per lo stabilimento sito nel Comune di
 Prov..... Via, già riconosciuto ai sensi del Regolamento CE
 853/2004, e successive modifiche e integrazioni, con numero di riconoscimento
 di cui all'atto....., per le seguenti attività:

| SEZ | CATEGORIA | ATTIVITA' – CODICE Sanco | SPECIE | REM ARKS Sanco | PRODOTTI |
|-----|-----------|--------------------------|--------|----------------------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

da Ditta
 a Ditta

A tal fine allega alla presente:

5. atti attestanti la cessione e/o la variazione della ragione sociale (rogito, contratto di affitto, atto di modifica, autocertificazione se prevista e controllabile);
6. ricevuta di versamento sensi D.D n. 8947 del 20.10.2004 (€ 103,29);
7. certificato iscrizione CCIAA, o dichiarazione sostitutiva di impegno a produrlo entro 60 gg dal rilascio del riconoscimento
8. una marca da bollo (se già in possesso del riconoscimento definitivo).

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni.

Data

FIRMA

.....

FAC SIMILE **COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE O SOSPENSIONE TOTALE O PARZIALE DI ATTIVITA' IN STABILIMENTO RICONOSCIUTO SENSI REG. CE 853/2004**

Alla Regione Umbria
 Direzione Generale Sanita' E Servizi Sociali
 Servizio IV – Programmazione
 E Gestione degli Interventi di
 Emergenza Sanitaria, Sanità Veterinaria
 e sicurezza alimentare
 Via Mario Angeloni
 PERUGIA

E p.c.

ASL n.....
 Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine animale *oppure*
 Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
 Zootecniche

Il sottoscritto nato a in qualità di
della Ditta..... Partita IVA..... con sede legale
 nel Comune di..... Prov..... Via..... n.....
 Telefono fisso Cellulare fax e-mail

comunica

di voler **cessare /sospendere** (*barrare la voce che non interessa*) le seguenti attività :

| SEZ | CATEGORIA | ATTIVITA' – CODICE Sanco | SPECIE | REMARKS Sanc o | PRODOTTI |
|-----|-----------|--------------------------|--------|----------------------|----------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

svolte nello stabilimento sito nel Comune di Prov..... Via
n....., già riconosciuto ai sensi del Regolamento CE 853/2004, e successive
 modifiche e integrazioni, con numero di riconoscimento, di cui
 all'atto.....

Dichiara di essere consapevole che la comunicazione di cessazione totale delle attività svolte, comporterà la revoca definitiva del riconoscimento e che la sospensione totale o parziale delle attività svolte, qualora non sia seguita dalla riattivazione entro un tempo massimo di 12 mesi, comporterà la revoca definitiva totale o parziale del riconoscimento.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni.

Data

FIRMA

.....